



# Città di Ladispoli

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 8 DEL 31/03/2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **Marzo**, alle ore 21:15 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, di prima convocazione disposta dal Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	ARDITA GIOVANNI	P	14	GRANDO ALESSANDRO	P
2	ASCANI FEDERICO	A	15	LODDO GIUSEPPE	P
3	AUGELLO CARMELO	P	16	MARCHETTI RENZO	P
4	CAREDDA MARIA ANTONIA	P	17	MORETTI FILIPPO	P
5	CAVALIERE RAFFAELE	P	18	PALERMO MARIA CONCETTA	P
6	DE LAZZARO MIRIAM	P	19	PIERINI MARCO	P
7	DE SIMONE EMILIANO	P	20	MARTELLO GENNARO	P
8	MARONGIU DANIELA	P	21	QUINTAVALLE LUCA	P
9	FIORAVANTI MARCO ANTONIO	P	22	RISSO MANUELA	P
10	FIorenza MARCO	P	23	ROSSI IDA	P
11	FIORINI EMILIANO	P	24	SOLAROLI SARA	P
12	CIAMPA FABIO	P	25	TRANI EUGENIO	P
13	FORTE FRANCESCO	P			

PRESENTI: 24

ASSENTI: 1

Partecipa il Vice Segretario **Avv. Mario Paggi**.

Il Consigliere Avv. Maria Antonia Caredda, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 27/02/2019 il quale all'articolo 16 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che, attualmente, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ladispoli, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO Roma SubATO Provincia di Roma;

Preso atto del Piano Economico Finanziario redatto dalla competente area comunale ed in parimenti fase di approvazione dinnanzi al Consiglio Comunale;

Preso quindi atto che l'Ente ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

- il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Tenuto conto che nella determinazione dei costi del servizio, così come indicato nel piano finanziario Tari 2021, si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi dell'art. 1, comma 653 della Legge n. 147 del 2013.

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta conforme all'importo del fabbisogno standard come previsto ex lege;

Visto, inoltre, il vigente Regolamento TARI che demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2021**, le sotto indicate agevolazioni previste dagli artt. 26 e ss. del Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019

DESCRIZIONE RIDUZIONE	Pos. Ute. con Riduzione	Riduzione su Q.F.	Riduzione su Q.V.
Agriturismi (-33,33%)	4	€ 0,00	€ 1.796,10
AIRE PENSIONATI ALL'ESTERO (D.L.47/2014) (-67%)	8	€ 550,52	€ 1.327,43
Altre attività commerciali (-30%)	1	€ 677,51	€ 2.312,50
Ambulatori medici, laboratori d'analisi e radiologici (-30%)	1	€ 23,21	€ 79,26
AVVIO AL RECUPERO (-10%)	1	€ 0,00	€ 220,80
CASE SPARSE (-50%)	780	€ 42.292,00	€ 99.690,35
COMPOSTAGGIO (-20%)	142	€ 2.940,85	€ 6.380,92
DISTACCO UTENZE	3	€ 167,04	€ 678,06

ex art 27, comma 1, lettera c) regolamento tari d.c.c. 30/2016 (-30%)	2	€ 29,44	€ 127,14
ex art 27, comma 1, lettera d) regolamento tari d.c.c. 30/2016 (-30%)	3	€ 52,58	€ 324,19
ISCRITTO AIRE (-25%)	38	€ 479,78	€ 1.835,59
Marmisti, lavorazioni metalmeccaniche (-60%)	1	€ 207,50	€ 706,92
PRODUTTORI AGRICOLI MERCATO GIORNALIERO (-80% SULLA VARIABILE)	5	€ 0,00	€ 1.563,51
SOLO QUOTA VARIABILE	2	€ 0,00	€ 191,04
USO STAGIONALE (-30%)	4	€ 984,95,	€ 3.240,00
USO STAGIONALE STABILIMENTI (-40%)	38	€ 16.555,18	€ 38.555,95
<b>Totale complessivo</b>	<b>1033</b>	<b>€ 65.615,91</b>	<b>€ 159.029,76</b>

il cui costo di € 224.645,67 TOTALI viene posto a carico delle tariffe TARI;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 7.879.175,82, così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.961.001,40  
COSTI VARIABILI € 5.918.174,42

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2021 è conforme/non è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione - del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri indicati nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 22/12/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/06/2020, con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

1. ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
2. ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Tenuto del D.Lgs n. 116/2020 cosiddetto "Decreto Rifiuti", con cui l'Italia ha recepito due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852);

Dato atto che, in tal senso, entro il 31/12/2021 verrà approvato il nuovo regolamento Tari che, in vigore dall'01/01/2022 si adeguerà alle nuove disposizioni legislative applicando, a consuntivo sul 2021, eventuali riduzioni di tariffa sull'anno 2021 per le utenze non domestiche;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 dlgs 267/2000 e dell'art.6 c.5 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/06/2020.

## **SI PROPONE**

1) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

2) di quantificare in € 7.879.175,82 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, a cui devono essere aggiunti € 393.958,79 a titolo di tributo provinciale pari al 5 % del ruolo, per un totale complessivo pari ad € 8.273.134,61 dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di stabilire, ai sensi degli articoli 26 e ss del Regolamento Tari, le sopra indicate riduzioni e agevolazioni il

4) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 116/2020 cosiddetto "Decreto Rifiuti", con cui l'Italia ha recepito due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), entro il 31/12/2021, verrà approvato il nuovo

regolamento Tari che, in vigore dall'01/01/2022 si adeguerà alle nuove disposizioni legislative applicando, a consuntivo sul 2021, eventuali riduzioni di tariffa sull'anno 2021 per le utenze non domestiche;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Proseguimento di seduta del Consiglio Comunale del 31 marzo 2021 ore 21:15;

Presiede la seduta l'Avv. Maria Antonia Caredda;

Verbalizza il Vice Segretario Avv. Mario Paggi;

Sono presenti n. 24 (ventiquattro) Consiglieri, assente il Consigliere Ascani, come da verbale conservato agli atti della Segreteria Generale;

Il Presidente passa al secondo punto all'O.d.G. avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.

Esponde il Sindaco;

Intervengono i Consiglieri Trani, De Lazzaro, Forte, Martello, Loddo, Pierini, Augello, intervengono di nuovo i Consiglieri De Lazzaro e Forte, il Consigliere Ardita, l'assessore Aronica e il Sindaco;

Prende la parola l'Ing. Pravato che relaziona in merito ai contenuti della deliberazione;

Interviene di nuovo il Consigliere Martello;

Il Presidente mette in votazione la proposta di delibera;

- Consiglieri Presenti 24
- Consiglieri Votanti 16
- Voti Favorevoli 16
- Voti Contrari 0
- Astenuti 8 (Pierini, Palermo, Trani, Ciampa, Martello, Forte, Rossi e Loddo)

Pertanto, all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente sottopone votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs;

- Consiglieri Presenti 24
- Consiglieri Votanti 24

- Voti Favorevoli 24
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Pertanto, all'unanimità;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Presidente del Consiglio Comunale**  
**Avv. Maria Antonia Caredda**  
(atto sottoscritto digitalmente)

**IL VICE SEGRETARIO**  
**Avv. Mario Paggi**  
(atto sottoscritto digitalmente)

---